

Le operazioni straordinarie relative alle società esercenti attività professionali

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Riforma del reddito di lavoro autonomo e novità Legge di Bilancio

Scopri di più

L'[articolo 5, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 192/2024](#), ha introdotto il **nuovo [articolo 177-bis, Tuir](#)**, rubricato ***“Operazioni straordinarie e attività professionali”***, con il fine di regolare specificatamente la **disciplina delle operazioni straordinarie e delle trasformazioni concernenti le società costituite per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico**.

Il comma 1, del nuovo articolo, stabilisce che i **conferimenti di attività materiali e immateriali**, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, **nonché di passività**, purché riferibili all'attività artistica o professionale, in una società per l'esercizio di attività professionali regolamentate dal sistema ordinistico, **non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze**.

In particolare, come indicato al comma 1, dell'[articolo 177-bis, Tuir](#), i **soggetti coinvolti, conferente e conferitario, devono rispettivamente:**

- **assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite;**
- **subentrare nella posizione del conferente in ordine a quanto ricevuto.**

La disposizione stabilisce, inoltre, all'interno del comma 3, che i **criteri** indicati nel comma 1 **si applicano anche qualora**, a seguito della cessazione, **entro 5 anni dall'apertura della successione**, dell'esercizio in forma associata di arti e professioni da parte degli eredi, **la predetta attività resti svolta da uno solo di essi**.

Infine, al comma 4, è evidenziato che, al fine di **evitare salti o duplicazioni di imposizione**, nel caso di passaggio, per effetto delle disposizioni indicate in precedenza, da un **periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo**, ex [articolo 54, Tuir](#), a un periodo di imposta **soggetto alla determinazione del reddito di impresa**, ex [articoli 56 e 83, Tuir](#), i **componenti positivi e negativi che hanno già concorso alla formazione del reddito**, in

base alle regole di determinazione del **reddito di lavoro autonomo, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa dei periodi di imposta successivi.**

La disposizione, inoltre, chiarisce che **i corrispondenti criteri si applicano anche nell'ipotesi inversa**, ossia di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito d'impresa a un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

In quanto compatibile, l'[articolo 170, commi 3 e 4, Tuir](#), risulta applicabile anche nelle ipotesi di **fusioni e scissioni**.

A seguito dell'introduzione dell'[articolo 177-bis, Tuir](#), il comma 2, dell'[articolo 5, D.Lgs. 192/2014](#), ha apportato delle **modifiche di coordinamento all'interno dell'articolo 2, comma 3, D.P.R. 633/1972**.

Nello specifico:

- la lettera a) modifica la lettera b), aggiungendo *“ovvero un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale”*;
- la lettera b) modifica la lettera f), aggiungendo, in merito agli enti, le parole *“, inclusi quelli costituiti per l'esercizio dell'attività artistica o professionale”*.

Inoltre, il comma 3, dell'[articolo 5, D.Lgs. 192/2014](#), ha apportato delle **modifiche di coordinamento all'interno dell'articolo 4, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986**.

In dettaglio, si stabilisce che, **tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, pari a 200,00 euro, rientrano anche le operazioni straordinarie di cui all'articolo 177-bis, Tuir**.

Nello specifico:

- la lettera a) modifica l'alinea, aggiungendo, dopo le parole *“attività commerciali”*, le parole *“, artistiche o professionali”*;
- la lettera b) modifica il n. 2 della lettera a), aggiungendo, dopo le parole *“attività commerciali”*, *“, artistiche o professionali”*;
- sempre la lettera b) modifica il n. 3 della lettera a), aggiungendo le parole *“; operazioni straordinarie di cui all'articolo 177-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”*;
- la lettera c) modifica la lettera b), aggiungendo le parole *“; operazioni straordinarie di cui all'articolo 177-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”*;
- la lettera d) sostituisce la lettera e) indicando *“regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda o di un complesso unitario di attività materiali*



e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale, tra eredi che continuano in forma societaria o associata l'esercizio dell'impresa, arte o professione”.